
CAMERA DEI DEPUTATI

SECRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

DIFESA (V)

Martedì 24 gennaio 1950. — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — Il deputato Carignani riferisce sul disegno di legge (n. 248): « Riordinamento del Tribunale supremo militare ». Dopo brevi interventi del Presidente, del Relatore e dei deputati Guadalupi, Avanzini e Codacci Pisanelli, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Sulla petizione n. 23 (del tenente colonnello Eugenio Reisoli Mathieu), sul trattamento economico per gli ufficiali in servizio effettivo all'8 settembre 1943 che non aderirono alla repubblica fascista, riferisce il deputato Geuna. La Commissione, dopo interventi dei deputati Azzi, Pietrosanti, Marzarotto e Bottonelli, delibera di esaminare la petizione stessa congiuntamente al disegno di legge n. 876, al quale è collegata.

Mercoledì 25 gennaio 1950. — *Presidenza del Presidente CHATRIAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla difesa, Meda.

Il deputato Codacci Pisanelli riferisce sul disegno di legge (n. 893): « Istituzione del Consiglio supremo di difesa ». Dopo brevi interventi del Presidente e dei deputati Vocino e Carignani, la Commissione delibera di rinviare la discussione in sede di Commissioni riunite Giustizia - Difesa.

Il deputato Spiazzi riferisce quindi sulla petizione n. 36 (di Santo D'Amico, di Bologna) concernente la misura dell'indennità militare per i sottufficiali sfollati. Dopo interventi del Presidente e dei deputati Guadalupi e Guerrieri Filippo, la Commissione decide di rinviare la discussione in sede di esame dalla proposta di legge Cappugi ed altri (n. 382) con la quale la petizione stessa è collegata.

INTERNI (I)

Martedì 24 gennaio 1950. — *Presidenza del Presidente MIGLIORI*
— La Commissione respinge anzitutto una pregiudiziale Carpano Maglioli, intesa a sospendere l'inizio della discussione sulle relazioni presentate dall'apposito Comitato di indagine in merito alla determinazione dei capoluoghi delle regioni Calabria e Abruzzi-Molise, e motivata dalla mancanza in atto di un progetto di legge donde la Commissione possa trarre investitura all'esame della questione.

È approvato quindi un ordine del giorno degli onorevoli Pajetta Gian Carlo e Carignani, con il quale si decide di prendere atto delle relazioni suddette, deferendo all'Assemblea la decisione sulla questione.

Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente ed ai relatori del Comitato di indagine, onorevoli Molinaroli e Poletto, i deputati Carpano Maglioli, Casalnuovo, Rocchetti, Russo Carlo, Pajetta Gian Carlo, Numeroso, Corbi, Lucifredi, Lombardi Ruggero, Bovetti.

Mercoledì 25 gennaio 1950. — — *Presidenza del Presidente MIGLIORI*
— La Commissione discute lungamente sul processo verbale della precedente riunione. Interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Viola, Conci Elisabetta, Turchi, Arcangeli, Casalnuovo, Pajetta Gian Carlo, Rivera, Spallone, Larussa, Longhena, Russo Carlo, Quintieri, Tosato, Carpano Maglioli, Lucifredi, Carignani, Almirante, Molinaroli, Poletto, Merloni, Donatini, Sampietro Umberto, Fabriani.

Il verbale è alla fine approvato contemporaneamente ad un ordine del giorno Russo Carlo, inteso a chiarire il significato della decisione adottata nella seduta in questione in merito alla determinazione dei capoluoghi delle regioni Abruzzi-Molise e Calabria.

L'ordine del giorno è del seguente tenore: « La I Commissione permanente (Interni), in relazione alla proposta Pajetta-Carignani votata nella seduta del 24 gennaio 1950, precisa che: 1°) Le relazioni Molinaroli e Poletto — non essendo state discusse né approvate — non possono ritenersi espressione della volontà della Commissione, ma devono essere considerate elementi istruttori, raccolti dal Comitato di indagine ed esclusivamente emanazione della maggioranza dello stesso; 2°) Nella relazione sulla legge elettorale regionale verrà data precisa notizia di tutte le vicende dei lavori della Commissione in merito alla questione dei capoluoghi ».

LAVORO (XI)

Martedì 24 gennaio 1950. — *Presidenza del Presidente RAPELLI*. —
La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 37): « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ».

L'articolo 4 è approvato con emendamenti proposti dai deputati Martini Fanoli Gina e Morelli. In base a tali emendamenti, è stabilito il

divieto di adibire al lavoro le donne: a) durante i 3 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza, se addette all'industria, e durante le 8 settimane precedenti al parto se addette a lavori agricoli. Per tutte le altre categorie il periodo di astensione dal lavoro viene fissato in 6 settimane precedenti la data presunta del parto: b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto; c) durante 8 settimane dopo il parto.

È invece soppresso l'ultimo comma dell'articolo 4, nel quale si stabiliva che il divieto non riguarda la moglie e le figlie del datore di lavoro purchè con lui conviventi, e fino a che non sia regolato per legge il loro rapporto di lavoro, le donne addette ai lavori domestici e le lavoranti a domicilio, nonchè le donne addette a lavori agricoli, salvo che siano occupate in lavori particolarmente gravosi da determinarsi secondo le norme del regolamento.

L'articolo 5 è approvato nel seguente nuovo testo proposto dal Presidente a conclusione della discussione: « L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, di un periodo aggiuntivo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ».

Interloquiscono, oltre al Presidente ed alla relatrice onorevole Federici Agamben Maria, i deputati Cucchi, Morelli, Martini Fanoli Gina, Roberti, Venegoni, Titomanlio Vittoria, Sabatini, Valsecchi, Cimenti, Pallenzona, Maglietta, Emanuelli, Repossi, Cappugi, Cavallotti, Sullo.

Mercoledì 25 gennaio 1950. — *Presidenza del Vicepresidente STORCHI indi del Presidente RAPELLI.* — La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

L'articolo 6 è approvato nella seguente formulazione: « Le lavoratrici alle quali è applicabile il divieto di cui all'articolo 4, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro ».

L'articolo 7 è approvato per il primo comma nel testo ministeriale. Il secondo comma è approvato col seguente emendamento riguardante i due riposi giornalieri per l'allattamento: « Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'articolo 9, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario d'inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 7 è approvato nel testo ministeriale con una modificazione formale.

L'articolo 8 è approvato nel testo seguente: « I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative a tutti gli effetti della durata e della retribuzione del lavoro ».

L'articolo 9 è approvato nella seguente formulazione: « È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire la camera di allattamento e l'asilo nido nelle dipendenze dei locali di lavoro quando nell'azienda siano occupate almeno 50 donne di età compresa fra i 17 e i 50 anni.

Quando nell'azienda il numero delle donne occupate di cui al comma precedente è inferiore a 50, il datore di lavoro ha l'obbligo di partecipare all'istituzione e al finanziamento di camere di allattamento e di asili nido interaziendali, o a contribuire al finanziamento di camere di allattamento e di asili nido gestiti e diretti da Enti assistenziali.

Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariati e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro dispone la istituzione di camere di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro ».

L'articolo 10 è approvato nel testo ministeriale salvo l'aggiunta delle parole: « e l'assistenza sanitaria » dopo l'indicazione dell'obbligo di adibire alla camera di allattamento personale idoneo per la custodia.

L'articolo 11 è approvato nel testo ministeriale.

Interloquiscono, oltre al Presidente e alla relatrice onorevole Federici Agamben Maria, i deputati Cucchi, Maglietta, Lettieri, Cornia, Morelli, Perrotti, Venegoni, Fassina, Lo Giudice, Cimenti, Martini Fanoli Gina, Geravolo, Lizzadri, Roberti, Colleoni, Rumor, Repossi, Zaccagnini, Biasutti, Petrone, Emanuelli, Titomanlio Vittoria, Bartole, Avanzini, De Maria.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.